



R.G. n. 89/2021
Sentenza n. 76/2021
Pronunzia il 05/02/2021
Pubblicazione il 15/02/2021

N. R.G. 89/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **89/2020** promossa da:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. MAINARDI SANDRO,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore

ATTORE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. CASINI
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR N.
2 40100 BOLOGNA presso il difensore

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giust. motivo
oggettivo

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso presentato al giudice del lavoro di Bologna il ricorrente dichiarava di essere assunto d [REDACTED] a decorrere dal 1 luglio 1988 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, inquadramento nella qualifica di Impiegato di concetto presso la sede di Medicina della società. [REDACTED] si occupava di produzione di laterizi, solai, architravi in laterocemento, doppie lastre per muri in cemento armato, muretti di recinzione in cemento armato, manufatti in cemento nonché della commercializzazione di materiali edili in genere. In data 27 marzo 2015, con scadenza del preavviso il 31\7\2015, [REDACTED] disponeva il licenziamento del ricorrente per asserito giustificato motivo oggettivo adducendo il fatto «che la situazione del mercato in cui opera la scrivente Azienda è già da tempo tale da produrre una flessione degli ordinativi con conseguente impossibilità di mantenere il pieno utilizzo di tutto il Personale in forza, a fronte anche di un evidente e consistente calo del fatturato». Nella sostanza si realizzava invece un affitto di ramo di azienda relativo alla produzione di architravi in laterizio e muretti prefabbricati d [REDACTED] a [REDACTED] altra società controllata da CTI Scarl.: [REDACTED] invece di utilizzare il disposto dell'art. 2112 c.c. licenziava il ro rio personale che veniva riassunto alle dipendenze di [REDACTED]. per altro il ricorrente veniva formalmente assunto da [REDACTED] solo il 1\10\2015, per altro con contratto di lavoro a tempo determinato, (poi convertito) e con deteriore inquadramento (qualifica di Operaio) e con una retribuzione mensile inferiore di quasi 400 euro rispetto a quella precedente, privandolo inoltre delle tutele del regime precedente il d.lgs.23\2015 entrato nelle more in vigore. Pur lavorando, come documentato in atti, nessuna retribuzione veniva riconosciuta per il periodo agosto-settembre 2015. Per altro in [REDACTED] il ricorrente non si occupava solo di «lavorazione di conglomerati cementizi nell'impianto di betonaggio dell'unità produttiva di Medicina e/o come magazziniere addetto alla vendita presso l'unità stessa degli stessi materiali» ma anche di attività tecnico-commerciali (ordini ai fornitori delle materie prime di produzione, addetto alla vendita sia in sede che fuori sede dei prodotti finiti, gestione degli ordinativi, bollettazione) risultando inoltre quale responsabile della produzione e del personale applicato. Ancora, sempre secondo il ricorso, il ricorrente forniva supporto agli agenti di commercio esterni e curava la gestione della contabilità provvisoriale

degli stessi. Il 24\10\2019 [REDACTED] comunicava a ricorrente ex art. 7 L.n. 604/1966 l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo così motivandolo :*" «La decisione aziendale è motivata dal fatto che [REDACTED] a deliberato di cessare l'attività di produzione e vendita di manufatti in cemento, non ritenendola proficua, alla luce della bassa marginalità della stessa. Conseguentemente, non rinnoverà il contratto di affitto del ramo d'azienda con [REDACTED] avente ad oggetto "la produzione di architravi in laterizio e muretti prefabbricati per recinzioni. Pertanto dall'1. 11.2019 il predetto ramo d'azienda verrà retrocesso a [REDACTED], che però ha già dichiarato di non proseguire l'attività. Conseguentemente, dipendenti addetti all'attività sopra indicata ed al ramo d'azienda, compreso il Sig. [REDACTED] dovranno essere licenziati, venendo soppressa l'attività alla quale erano addetti e non avendo la società altre possibilità di reimpiego...»*. Per altro la procedura ex art. 7 l.604\66 veniva abbandonata davanti all' [REDACTED] di Bologna per inapplicabilità della stessa e in data 31 ottobre [REDACTED], giungeva la lettera di licenziamento per motivo oggettivo. Parte ricorrente evidenziava una serie di nuove assunzioni incompatibili con le ragioni del licenziamento. Per altro si riteneva in primo luogo illegittimo il licenziamento per violazione dell'art. 2112 IV° C.C.. Ulteriore motivo di illegittimità del licenziamento veniva ravvisata nell'inottemperanza dell'obbligo di repace. Ulteriore profilo di illegittimità del licenziamento era indicato dal ricorrente nel difetto del nesso di causalità tra licenziamento stesso e asserita causa in quanto le mansioni del ricorrente erano prettamente commerciali, sia in sede che fuori sede, come desumibile dalla documentazione prodotta in atti. Veniva richiesto il riconoscimento dell'attività lavorativa per il periodo agosto-settembre 2015 e la tutela ex art. 3 comma 1 del d.lgs.23\2015 nella riscrittura successiva al D.L. 87/2018 .

Si costituiva in giudizio [REDACTED] contestando le ragioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Alla base del licenziamento la perdita di esercizio (si evidenziava come il debito di [REDACTED] verso CTI dal 2015 al 2019 era stato in costante aumento, a riprova del continuo intervento di quest'ultima a favore della prima). Si evidenziava che il ramo di azienda ceduto da [REDACTED] a [REDACTED] nel 2015 non aveva dipendenti e quindi non si era realizzata l'ipotesi di cui all'art.2112 c.c e di cui all'art.74 legge 428/1990. Sapendo che X aveva lavorato presso [REDACTED], piuttosto che cercare altro personale, [REDACTED] aveva proposto al ricorrente un'assunzione a tempo determinata, dopo un anno trasformata a tempo indeterminato. Posto, quindi, che appariva come dato non contestato che il rapporto di lavoro del ricorrente era sorto ex novo presso [REDACTED] dal ottobre 2015 e non ai sensi dell'art.2112 c.c., anche il licenziamento per motivo oggettivo irrogato al X dalla società convenuta il 31.10.2019 non era in diretto e immediato nesso causale con la retrocessione del ramo d'azienda a [REDACTED], ma trovava il suo fondamento nella struttura aziendale di [REDACTED] stessa. [REDACTED] valutando i dati e la marginalità del settore produzione e vendita manufatti in

cemento aveva deliberato di sopprimere la suddetta attività. Conseguentemente licenziava i dipendenti addetti e provvedeva a retrocedere il ramo affittato da [REDACTED] dal 2015, costituito unicamente dalle attrezzature e da un immo i e. La motivazione della lettera di licenziamento, correttamente, quindi, rinviava come primo elemento alla bassa marginalità dell'attività di produzione e vendita di manufatti in cemento, vista la bassa marginalità della stessa, nonché alla necessità della società di raggiungere una situazione di pareggio di bilancio e un'autonomia finanziaria dalla [REDACTED]. Si contestava anche il profilo del mancato repechage in quanto l'azienda aveva proposto al ricorrente l'unica mansione disponibile di addetto al banco.

Nel corso del giudizio si procedeva ad escutere i testi richiesti dalle parti ed all'udienza del 5\2\2021 dopo la discussione il giudice leggeva il dispositivo.

Ritiene il giudice che il ricorso possa essere accolto sia con riferimento alle due mensilità agosto-settembre 2015 che relativamente all'illegittimità del licenziamento 31\10\2019.

Rispetto al primo e meno problematico profilo, anche se probante ai fini del secondo as etto rileva il giudice che il dato documentale e le testimonianze di [REDACTED] che parla di passaggio del ricorrente da [REDACTED] a [REDACTED] nell'estate del 2015, quindi non ad ottobre, e di [REDACTED] che dichiara che all'inizio dell'estate 20015 la pro uzione e a commercializzazione di prodotti leggeri (laterizi ed architravi) era passata a [REDACTED] confortano nella valutazione della mancanza di una soluzione i continuità dell'impegno lavorativo del ricorrente. [REDACTED] che ricopre le cariche di responsabile commerciale [REDACTED] di vice presidente [REDACTED] e [REDACTED] , ha parlato di un lasso temporale tra la fine della produzione dei materiali da parte di [REDACTED] (che per inciso è acronimo di [REDACTED] [REDACTED] e, conseguentemente con a o e ramo az en a, s a pro uzione che commercializzazione si svuota sostanzialmente di tutto) e l'inizio da parte di [REDACTED] Secondo la ricostruzione della società convenuta [REDACTED] fin da marzo 2015 aveva deciso di cessare l'attività aziendale, procedendo anche al licenziamento del ricorrente al termine del preavviso e, quindi, al 31.7.2015 ma anche se ammessa questa circostanza da un punto di vista formale occorre tener resente che secondo il ricordato teste [REDACTED] il ricorrente in [REDACTED] si occupava di vendite, gestendo la rete i agenti transitati in [REDACTED] e non è pensabile ritenere che anche l'attività commerciale abbia subito un arresto, dato il rischio evidente di perdere clientela, che poteva essere soddisfatta comunque dalle scorte di magazzino. A conforto di questa lettura ci sono le documentazioni in atti che confermano una attività svolta nel periodo agosto-settembre (doc. 8 e 9 di parte ricorrente) da [REDACTED] e da [REDACTED]



per il settore specifico di riferimento a cura del ricorrente, affermazione non smentita da controparte. Tutte queste considerazioni portano a ritenere che l'attività del ricorrente si sia svolta senza soluzione di continuità tra le due società e dopo il licenziamento del 31/7/2015 da parte di (sicuramente illegittimo perché in contrasto con le regole dell'art. 2112 c.c. ma non impugnato) l'attività del X si sia svolta a favore della subentrante con conseguente obbligo retributivo. La somma di € € 5.795,04 a titolo di retribuzione indicata in ricorso, deve essere riconosciuta oltre agli accessori dal 17/1/2020, data di presentazione del ricorso, all'effettiva liquidazione

Il secondo profilo da esaminare è relativo alla legittimità del licenziamento 31/10/2019 per determinato dalla cessazione dell'attività connessa ai laterizi leggeri e architravi. Da questo punto di vista si osserva che siamo in un contesto di affitto di azienda cessato per il quale, attraverso il meccanismo della c.d. retrocessione, tutto torna all'azienda che per prima ha affittato il ramo di azienda che le viene retrocesso, cioè la , ed in questo contesto la circostanza che l'originario cessione affitto di ramo di azienda sia avvenuto senza trasferire dipendenti non incide sulla situazione in essere al momento della retrocessione del ramo nel 2019, tra l'altro trattandosi del medesimo dipendente che era stato licenziato con provvedimento illegittimo, benché non impugnato, e che, in considerazione del periodo (passaggio dalle tutele della l.92/2021 che per quanto attenuate mantenevano la tutela reale alle ulteriormente diminuite tutele del c.d. Jobs Act) poteva anche apparire strumentale per l'abbattimento delle tutele stesse, oltre che dell'anzianità di servizio.

La circostanza che il licenziamento non sia stato impugnato se vale ai fini della validità dello stesso per il passaggio nella nuova società non può valere ai fini del periodo di servizio del ricorrente, iniziato nel 1988 con la società presso la quale il ricorrente sarebbe dovuto ritornare per effetto della retrocessione. Questa valutazione servirà al momento del calcolo delle conseguenze del licenziamento illegittimo.

Parte convenuta ha sostenuto che dopo l'affitto del ramo di azienda aveva cessato l'attività sin dal 2015 ma questa circostanza non incide con il profilo della retrocessione. Una volta tornato il ramo di azienda, cioè la produzione di laterizi, a sarebbe stata questa azienda a procedere eventualmente al licenziamento del ricorrente in considerazione della mancanza di una attività alla quale adibirlo ma non poteva essere la società che rinunciava all'affitto determinando la retrocessione del ramo di azienda a

Il meccanismo dello svuotamento del personale da un ramo di azienda prima dell'affitto, o della retrocessione di questa appare strumentale al superamento delle garanzie del personale previste dalla normativa di

 riferimento, l'art. 2112 c.c., ma mentre ne primo passaggio il licenziamento, per quanto illegittimo come visto, appariva comunque finalizzato a offrire una nuova possibilità lavorativa al X questo secondo passaggio, o retrocessione, se preceduto, come avvenuto, dal licenziamento non offriva alcuna prospettiva occupazionale allo stesso per la circostanza che  non era più operativa sin dal 2015.

Per altro l'illegittimità si evidenzia anche sotto il profilo dell'attività che il ricorrente svolgeva presso  connessa non solo alla produzione ma anche alla commercializzazione del materiale di riferimento (come detto laterizi e architravi) come confermato anche dalla teste  Sotto questo profilo non c'è stata prova della sussistenza del  Ma il punto essenziale della controversia relativo all'applicabilità dell'art.2112 c.c. è concentrato sulla valutazione in ordine al passaggio della società convenuta nel punto essenziale della questione giuridica:" , *valutando i dati e la marginalità del settore produzione e vendita manufatti in cemento ha deliberato di sopprimere la suddetta attività. Conseguentemente ha licenziato i dipendenti addetti e ha provveduto a retrocedere il ramo affittato da  dal 2015, costituito unicamente dalle attrezzature e da un immobile". * ben poteva disporre la retrocessione del ramo di azienda  così come poteva decidere di mantenerlo ma abbattendo i costi con riduzione del personale ma non poteva fare le due cose con una scansione temporale (prima licenziamento e subito dopo retrocessione del ramo di azienda) tale da determinare nella sostanza l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c.. Nessun motivo aveva  di licenziare il X se sapeva di dover retrocedere il ramo di azienda per il quale lui lavorava alla società che lo aveva affittato sin dal 2015.

Il IV° comma dell'art. 2112 c.c., citato dalla parte convenuta prevede che :*" Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento" . Secondo la giurisprudenza citata dalla parte convenuta : " In tutti i casi in cui l'alienante, ove è consentito il recesso "ad nutum", intima il licenziamento nell'imminenza del trasferimento dell'azienda, impedisce che il lavoratore continui il rapporto con l'acquirente, e si sobbarca all'onere di pagare il TFR e/o l'indennità sostitutiva del preavviso, pagamenti che avrebbe potuto evitare astenendosi dal paralizzare l'effetto traslativo. La legge tuttavia gli consente detta facoltà di incidere sul rapporto di lavoro (peraltro in una azienda a cui sarà presto estraneo), e perciò stesso esclude che, nell'esercitarla in concreto, il datore di lavoro ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge (cfr. Cass. 1091 del 3 febbraio 1994). Pertanto, in assenza di altri riscontri, la fattispecie, come affermato dai Giudici di merito, non era evidentemente suscettibile della qualificazione in termini di illiceità, ai sensi degli artt. 1343 e 1344 c.c., restando esclusa anche la configurabilità di un atto discriminatorio. Con ciò resta anche dimostrato che non è pertinente il richiamo degli artt. 1175 e 1375 c.c., perché i principi di correttezza e buona fede non creano obbligazioni autonome, ma rilevano soltanto per verificare il puntuale adempimento di obblighi riconducibili a determinati rapporti "*



(Cass., lav., n.741\2004). Nel caso in esame la circostanza che CTI, la società controllante di  al 100% sia anche proprietaria al 40% di  con il responsabile commerciale CTI che è anche vice presidente  e  contestualmente , costituisce adeguato riscontro che non siamo nell'ipotesi richiamata dal precedente della Corte di Cassazione, che presuppone assoluta estraneità tra i due soggetti in caso di affitto di azienda.

Veniamo alle conseguenze . come anticipato il rapporto tra le parti può e deve considerarsi unitario non per le tutele offerte in caso di licenziamento illegittimo ma ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio da calcolare ai fini dell'art. 3 comma 1 del d.lgs.23\2015 nella riscrittura successiva al D.L. 87/2018 che recita «nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità». Nel caso in esame ritiene equo il giudice , nei limiti della prescrizione decennale, considerare nel caso di specie una anzianità di servizio di dieci anni e, conseguentemente, calcolare l'indennità di cui al citato art.3 in venti mensilità dell' indicata in € 3.219,46, oltre agli accessori dal licenziamento a effettiva liquidazione del dovuto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

1. Dichiara l'illegittimità del licenziamento di  del 31 ottobre 2019 per violazione del disposto di cui all'art. 2112 comma 4 c.c. e, considerato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condanna  al pagamento in favore di  di un'indennità risarcitoria pari a venti (20) mensilità e ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, pari ad€ 3.219,46 mensili oltre agli accessori dal licenziamento all'effettiva liquidazione; dichiara inoltre la sussistenza del rapporto di lavoro tra  e  anche nei mesi di agosto e settembre 2015 e condanna  S.r.l., al pagamento in favore di  della somma lorda di € 5.795,04 a titolo di retribuzione oltre agli accessori dal 17/1/2020 all'effettiva liquidazione;

2. Condanna , al pagamento in favore di  delle spese del giudizio che li uida in € 5.828,00 oltre Iva, Cpa, oltre



15% spese generali

3. Motivazione nei sessanta giorni

Bologna il 05/02/2021

Il Giudice Unico

Carlo Sorgi

Pubblicazione il 15/02/2021

